

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

liberazione condizionale poteva e doveva essere preceduta da un primo periodo d'intimidazione, e da un secondo periodo intermediario o di preparazione alla libertà.

Si dice che il periodo dell'intimidazione è impossibile, perchè mancano le celle; ma nessuno potrà negare che il secondo periodo di preparazione alla libertà era possibile. Bastava prescrivere che l'ammissione nelle colonie agricole, ed al lavoro all'aperto doveva precedere la liberazione condizionale. Nelle condizioni in cui sono i nostri stabilimenti penitenziari nulla impediva che ciò si facesse. Ora questo, lo ripeto ancora, non si è voluto e non si vuole, recando così offesa ad una delle regole fondamentali di un buon sistema penitenziario. Ora io domando se questo solo non è argomento sufficiente per giustificare una legittima opposizione.

Detto ciò non ho altro da aggiungere. L'onorevole guardasigilli si tenga le sue opinioni, ed apprezzi come a lui piace la mia condotta; mi sento troppo sicuro di me e della mia coscienza per preoccuparmi dei suoi apprezzamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Però prima di passare alla discussione degli articoli do la parola all'onorevole ministro degli affari esteri per la presentazione di un progetto di legge.

MELEGARI, ministro per gli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione di una convenzione postale colla Repubblica di San Marino. (*Ilarità*) (V. *Stampato*, n° 93.)

PRESIDENTE. Prendo atto dall'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione postale colla Repubblica di San Marino.

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge sulla liberazione condizionale dei condannati.

Do lettura dell'articolo 1:

« I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontare il residuo in una colonia penale agricola o industriale, e dopo due terzi del tempo, anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in

questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile: ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ed ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato, nè agli stranieri.

« Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

A questo articolo l'onorevole Inghilleri ha proposto il seguente emendamento, che si riferisce al primo comma dell'articolo.

L'emendamento dell'onorevole Inghilleri è così concepito:

« I condannati a pena non minore di 5 anni, i quali abbiano almeno espiato un anno della pena nelle celle con segregazione di giorno e di notte, e i quali, ecc. » come nel progetto della Commissione emendato dal Ministero.

Domando se questo emendamento sia accettato dalla Commissione.

FOSSA, relatore. Per parte della Commissione debbo dichiarare che non l'accetto, come conseguenza delle osservazioni che per essa ho fatte nella discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo dichiara che non potrebbe accettarlo, perchè equivarrebbe a rendere impossibile l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Allora domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Antonibon propone pure un emendamento all'articolo 1, del quale ho dato lettura.

Dopo le parole: « ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato », l'onorevole Antonibon propone di aggiungere: « ed ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini. »

Domando se la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Antonibon.

FOSSA relatore. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Antonibon.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anch'io l'accetto. Nella mia proposta, per rendere più rigida la disposizione legislativa, io escludeva i recidivi anche una sola volta in reati di omicidio o di furto qualificato, perchè la Commissione nella sua relazione non si era mostrata propensa ad escludere in genere